



TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA

Sezione per le controversie di Lavoro e Previdenza

La **Giudice del lavoro**, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,

- all'**udienza del 29/11/2022** , che ha svolgimento mediante **trattazione scritta** ai sensi dell'art. 221, c. 4, D.L. n. 34/2020, come convertito dalla L. n. 77/2020;

- richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della causa n. R.G. [REDACTED] / 2021 ; viste le note scritte depositate a seguito dell'invito contenuto nel predetto decreto; visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti;

ciò premesso

assume la causa in decisione e pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 cpc;

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 27/12/2021 ed iscritto al n. [REDACTED]- 2021 RG , vertente

tra

- [REDACTED] **SRL** , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale ed operativa in Reggio di Calabria, alla via [REDACTED] [REDACTED]), e del sig. [REDACTED] [REDACTED]), rappresentati e difesi, dall'Avv. Vincenzo Pedone (c.f.: PDN VCN 93C31 H224Q), con studio professionale sito in Reggio di Calabria, alla via Sant'Anna II tronco n.38, presso il quale sono elettivamente domiciliati giusta procura;

- ricorrenti -

Contro

- **AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE**, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, ViaG.Grezar,n.14(P.IVA:13756881002), che agisce quale società subentrante in tutti i rapporti attivi e passivi della società Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., in virtù del DL 22.10.16 n. 193,rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] ed elettivamente domiciliata



presso il suo Studio sito a [REDACTED], giusta procura;

- resistente-
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:

Motivazione contestuale

- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Fatti di causa.

- Parte ricorrente impugna tempestivamente la cartella di pagamento n. [REDACTED], notificata a mezzo PEC in data 9.12.2021, e ne chiede l'annullamento per inesistenza e/o nullità insanabile del procedimento notificatorio e, in subordine, per difetto di specifica motivazione in ordine alla sussistenza del fondato pericolo per la riscossione, legittimante l'avvenuta iscrizione della pretesa creditoria nel ruolo straordinario ex artt.11, comma 3 e 15 bis D.P.R. n.602/1973.
- Si è costituita la convenuta Agenzia delle Entrate Riscossione che resiste al ricorso.

Ragioni della decisione.

- Come allegato e documentato da parte ricorrente con le note di trattazione scritta, nelle more del presente giudizio il Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la sentenza n.1678/2022, pubblicata in data 5.10.2022, con la quale è stato disposto l'integrale annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. [REDACTED]/2018, atto prodromico e presupposto alla cartella di pagamento n. [REDACTED] oggetto della presente impugnazione.
- L'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. [REDACTED]/2018, atto prodromico e presupposto alla cartella di pagamento n. [REDACTED], comporta l'annullamento della cartella per sopravvenuta accertata inesistenza dell'obbligazione di pagamento della pretesa (cfr. Cass. SU 758/2017). Tanto è sufficiente per la definizione della causa, per il principio della ragione più liquida che risponde alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (tra le tante Cass. 14347/2014).

[REDACTED]



- annulla la cartella di pagamento n. [REDACTED] per la sopravvenuta inesistenza dell'obbligazione di pagamento della pretesa;
- compensa le spese legali.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Così deciso in Reggio Calabria, 29/11/2022

*La giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari*

